

Sintesi parlamentare n. 13/2009 della settimana dal 23 marzo al 27 marzo 2009

23 Febbraio 2009

CAMERA DEI DEPUTATI

PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI APPROVATI DA UN RAMO DEL PARLAMENTO

- **DDL su “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione”” (DDL 2105/C ed abb.).**

L’Aula ha approvato, in seconda lettura, il provvedimento in oggetto con alcune modifiche al testo licenziato dalle Commissioni riunite Bilancio e Finanze.

Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:

Articolo 1

In relazione alla norma che definisce l’ambito di intervento del provvedimento viene precisato che lo stesso reca disposizioni volte, tra l’altro, a disciplinare l’utilizzazione delle risorse aggiuntive e l’effettuazione degli interventi speciali di cui all’articolo 119, quinto comma, della Costituzione perseguendo lo sviluppo delle aree sottoutilizzate nella prospettiva del superamento del dualismo economico del Paese.	Emendamento a firma di parlamentari
---	--

Articolo 2, comma 2

<p>Relativamente ai principi e criteri direttivi generali delle delega conferita al Governo per l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, vengono aggiunti i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prevedere l'obbligo di pubblicazione su siti <i>internet</i> dei bilanci delle regioni, dei comuni, delle province e delle città metropolitane, tali da riportare in modo semplificato le entrate e le spese <i>pro capite</i> secondo modelli uniformi concordati in sede di Conferenza unificata; - previsione che la legge regionale possa, nel rispetto della normativa comunitaria e nei limiti stabiliti dalla legge statale, valutare la modulazione delle accise sulla benzina, sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto, utilizzati dai cittadini residenti e dalle imprese con sede legale e operativa nelle regioni interessate dalle concessioni di coltivazione di cui all'articolo 19 del D.lgs.625/96 (recante "Attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi"); - individuazione di strumenti idonei a favorire la piena attuazione degli articoli 29 e 31 della Costituzione, con riguardo ai diritti e alla formazione della famiglia e all'adempimento dei relativi compiti. <p>Inoltre, il principio relativo al rispetto dell'articolo 53 della Costituzione viene sostituito dalla previsione della salvaguardia dell'obiettivo di non alterare il criterio della progressività del sistema tributario e rispetto del principio della capacità contributiva ai fini del concorso alle spese pubbliche.</p>	<p>Emendamenti a firma di parlamentari, delle Commissioni e del Governo</p>
--	--

Articolo 3, comma 2

<p>Vengono inserite modifiche alla disposizione che disciplina la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e viene specificato che al fine di assicurare il raccordo della Commissione con le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, è istituito un Comitato di rappresentanti delle autonomie territoriali, nominato dalla componente rappresentativa delle regioni e degli enti locali nell'ambito della Conferenza unificata.</p> <p>Il Comitato, che si riunisce, previo assenso dei rispettivi Presidenti, presso le sedi della Camera dei Deputati o del Senato della Repubblica, è composto da dodici membri dei quali sei in rappresentanza delle regioni, due in rappresentanza delle province e quattro in rappresentanza dei comuni. La Commissione, ogniqualvolta lo ritenga necessario, procede allo svolgimento di audizioni del Comitato e ne acquisisce il parere.</p>	<p>Emendamento del Governo</p>
---	---------------------------------------

Articolo 3, comma 3

Tre le attività della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale viene, altresì, previsto che sulla base dell'attività conoscitiva svolta, formula osservazioni e fornisce al Governo elementi di valutazione utili alla predisposizione dei decreti legislativi di attuazione della delega conferita dal provvedimento legislativo per l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.	Emendamento a firma di parlamentari
---	--

Articolo 8

Per quanto riguarda la norma che disciplina il fondo perequativo statale a favore delle Regioni con minore capacità fiscale per abitante viene soppressa la clausola di salvaguardia riferita alle disposizioni delle leggi costituzionali in vigore.	Emendamento delle Commissioni
---	--------------------------------------

Articolo 20

In relazione alla disposizione che detta le norme transitorie per gli enti locali, tra i principi e criteri direttivi viene inserito il seguente: - considerazione, nel processo di determinazione del fabbisogno <i>standard</i> , dell'esigenza di riequilibrio delle risorse in favore degli enti locali sottodotati in termini di trasferimenti erariali ai sensi della normativa vigente rispetto a quelli sovradotati.	Emendamento delle Commissioni 20.600
---	---

Articolo 22

<p>Viene riscritta parte della norma sulla disciplina transitoria per le città metropolitane e viene previsto che la proposta di istituzione delle città metropolitane contiene, tra l'altro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la perimetrazione della città metropolitana, che, secondo il principio della continuità territoriale, comprende almeno tutti i comuni proponenti. Il territorio metropolitano coincide con il territorio di una provincia o di una sua parte e comprende il comune capoluogo; - una proposta di statuto provvisorio della città metropolitana, che definisce le forme di coordinamento dell'azione complessiva di governo all'interno del territorio metropolitano e disciplina le modalità per l'elezione o l'individuazione del presidente del consiglio provvisorio. <p>Inoltre, è indetto un <i>referendum</i> tra tutti i cittadini della provincia sulla proposta di istituzione suddetta e previa acquisizione del parere della regione da esprimere entro novanta giorni. Il <i>referendum</i> è senza <i>quorum</i> di validità se il parere della regione è favorevole o in mancanza di parere. In caso di parere regionale negativo il <i>quorum</i> di validità è del 30 per cento degli aventi diritto.</p> <p>Viene, altresì, previsto che al fine dell'istituzione di ciascuna città metropolitana, il Governo è delegato ad adottare, entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, nel rispetto di specifici principi e criteri direttivi tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - istituzione, in ciascuna città metropolitana, fino alla data di insediamento dei rispettivi organi così come disciplinati dalla legge di cui al comma 1, di una assemblea rappresentativa, denominata «consiglio provvisorio della città metropolitana», composta dai sindaci dei comuni che fanno parte della città metropolitana e dal presidente della provincia; - previsione che, ai soli fini delle disposizioni concernenti le spese e l'attribuzione delle risorse finanziarie alle città metropolitane, con riguardo alla popolazione e al territorio metropolitano, le funzioni fondamentali della provincia sono considerate, in via provvisoria, funzioni fondamentali della città metropolitana, con efficacia dalla data di insediamento dei suoi organi definitivi; - previsione che, per le finalità anzidette siano, altresì, considerate funzioni fondamentali della città metropolitana, con riguardo alla popolazione e al territorio metropolitano: <ol style="list-style-type: none"> 1) la pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali; 2) la strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici; 3) la promozione ed il coordinamento dello sviluppo economico e sociale. <p>Inoltre, la provincia di riferimento cessa di esistere e sono soppressi tutti i relativi organi a decorrere dalla data di insediamento degli organi della città metropolitana, individuati dalla legge, prevista dalla stessa disposizione, che dovrà disciplinare altresì il trasferimento delle funzioni e delle risorse umane, strumentali e finanziarie inerenti alle funzioni trasferite e a dare attuazione alle nuove perimetrazioni. Al riguardo, viene precisato che lo statuto definitivo della città metropolitana è adottato dai competenti organi entro sei mesi dalla data del loro insediamento in base alla legge suddetta.</p> <p>Infine, viene stabilito che la stessa legge prevista dalla presente disposizione, definisce la disciplina per l'esercizio dell'iniziativa da parte dei comuni della provincia non inclusi nella perimetrazione dell'area metropolitana, in modo da assicurare la scelta da parte di ciascuno di tali comuni circa l'inclusione nel territorio della città metropolitana ovvero in altra provincia già esistente, nel rispetto della continuità territoriale.</p>	<p>Emendamento delle Commissioni</p>
--	---

Per quanto riguarda l'iter parlamentare precedente del provvedimento si vedano le **Sintesi nn. 3/2009, 4/2009 e 11/2009.**

Il provvedimento, che costituisce un collegato alla legge di bilancio per l'anno 2009, nel riconoscere autonomia di entrata e di spesa di Regioni ed Enti locali, reca disposizioni dirette a stabilire in via esclusiva i principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, a disciplinare l'istituzione e il funzionamento di un fondo perequativo per i ter ritori con minore capacità fiscale per abitante, nonché l'utilizzazione delle risorse aggiuntive e l'effettuazione degli interventi speciali di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione perseguendo lo sviluppo delle aree sottoutilizzate nella prospettiva del superamento del dualismo economico del Paese (vedi emendamento di cui sopra). Il testo disciplina, altresì, i principi generali per l'attribuzione di un patrimonio proprio a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni e detta norme transitorie sull'ordinamento, anche finanziario, di Roma capitale (come specificato in corso di esame).

Per quanto riguarda le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, viene precisato che si applicano, in conformità con gli statuti, esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 14, 21 e 25 del testo concernenti rispettivamente, il finanziamento delle Città metropolitane, la perequazione infrastrutturale e il coordinamento della finanza delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome.

Nel testo, in particolare, viene conferita apposita delega al Governo, da esercitarsi entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'emanazione di uno o più decreti legislativi di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione e vengono, al riguardo, indicati principi e criteri direttivi generali tra cui:

- rispetto dei principi sanciti dalla Statuto dei diritti del contribuente di cui alla L.212/00 nell'ambito del principio della razionalità e coerenza dei singoli tributi e del sistema tributario nel suo complesso;
- coinvolgimento dei diversi livelli istituzionali nell'attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale prevedendo meccanismi di carattere premiale,
- attribuzione di risorse autonome ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni, in relazione alle rispettive competenze, secondo il principio di territorialità e nel rispetto del principio di solidarietà e dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione; le risorse derivanti dai tributi e dalle entrate propri di Regioni ed enti locali, dalle partecipazioni al gettito di tributi erariali e dal fondo perequativo consentono di finanziare integralmente il normale esercizio delle funzioni pubbliche attribuite;
- determinazione del costo e del fabbisogno standard quale costo e fabbisogno che, valorizzando l'efficienza e l'efficacia, costituisce l'indicatore rispetto al quale comparare e valutare l'azione pubblica; definizione degli obiettivi di servizio cui devono tendere le amministrazioni regionali e locali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *m*) e *p*), della Costituzione;
- individuazione dei principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici, in modo da assicurare la redazione dei bilanci di comuni, province, città metropolitane e regioni in base a criteri predefiniti e uniformi, concordati in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, coerenti con quelli che disciplinano la redazione del bilancio dello Stato. La registrazione delle poste di entrata e di spesa nei bilanci dello Stato, delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni deve essere eseguita in forme che consentano di ricondurre tali poste ai criteri rilevanti per l'osservanza del Patto di stabilità e crescita; al fine di dare attuazione agli articoli 9 (sulla determinazione e l'entità del fondo perequativo a favore delle regioni) e 13 (sull'entità e il riparto dei fondi perequativi per gli Enti locali), individuazione del termine entro il quale regioni ed enti locali devono comunicare al Governo i propri bilanci preventivi e consuntivi, come approvati, e previsione di sanzioni ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e) dello stesso disegno di legge (come precisato in corso di esame) in caso di mancato rispetto di tale termine; individuazione dei principi fondamentali per la redazione, entro un determinato termine, dei bilanci consolidati delle regioni e degli enti locali in modo tale da assicurare le informazioni relative ai servizi esternalizzati, con previsione di sanzioni a carico dell'ente in caso di

mancato rispetto di tale termine;

- prevedere l'obbligo di pubblicazione su siti *internet* dei bilanci delle regioni, dei comuni, delle province e delle città metropolitane, tali da riportare in modo semplificato le entrate e le spese *pro capite* secondo modelli uniformi concordati in sede di Conferenza unificata (vedi emendamento di cui sopra);
- adozione per le proprie politiche di bilancio da parte di Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni di regole coerenti con quelle derivanti dall'applicazione del Patto di stabilità e crescita;
- salvaguardia dell'obiettivo di non alterare il criterio della progressività del sistema tributario e rispetto del principio della capacità contributiva ai fini del concorso alle spese pubbliche (vedi emendamento di cui sopra);
- superamento graduale, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica a favore del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, nonché a favore della perequazione della capacità fiscale per le altre funzioni;
- previsione che la legge regionale possa, con riguardo ai presupposti non assoggettati ad imposizione da parte dello Stato: istituire tributi regionali e locali e determinare le variazioni delle aliquote o le agevolazioni che comuni, province e città metropolitane possono applicare nell'esercizio della propria autonomia con riferimento ai tributi locali di cui sopra (come specificato in corso di esame);
- previsione che la legge regionale possa, nel rispetto della normativa comunitaria e nei limiti stabiliti dalla legge statale, valutare la modulazione delle accise sulla benzina, sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto, utilizzati dai cittadini residenti e dalle imprese con sede legale e operativa nelle regioni interessate dalle concessioni di coltivazione di cui all'articolo 19 del D.lgs.625/96 di attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (vedi emendamento di cui sopra);
- previsione di strumenti e meccanismi di accertamento e di riscossione che assicurino modalità efficienti di accreditamento diretto o di riversamento automatico del riscosso agli enti titolari del tributo; previsione che i tributi erariali compartecipati abbiano integrale evidenza contabile (come specificato in corso di esame) nel bilancio dello Stato;
- esclusione di ogni doppia imposizione sul medesimo presupposto, salvo le addizionali previste dalla legge statale o regionale;
- definizione di modalità che assicurino a ciascun soggetto titolare del tributo l'accesso diretto alle anagrafi e a ogni altra banca dati utile alle attività di gestione tributaria, assicurando il rispetto della normativa a tutela della riservatezza dei dati personali;
- premialità dei comportamenti virtuosi ed efficienti nell'esercizio della potestà tributaria, nella gestione finanziaria ed economica e previsione di meccanismi sanzionatori per gli enti che non rispettano gli equilibri economico - finanziari; previsione delle specifiche modalità attraverso cui il Governo, nel caso in cui la Regione o l'ente locale non assicuri i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, o l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, o qualora gli scostamenti dal Patto di convergenza, disciplinato dal medesimo disegno di legge, abbiano caratteristiche permanenti e sistematiche, adotta misure sanzionatorie ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e) dello stesso disegno di legge (come precisato in corso di esame), che sono commisurate all'entità di tali scostamenti e possono comportare l'applicazione di misure automatiche per
- l'incremento delle entrate tributarie ed extratributarie e può esercitare nei casi più gravi (come precisato in corso di esame) il potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, secondo quanto disposto dall'articolo 8, della L.131/03 e secondo il principio di responsabilità amministrativa e finanziaria;
- previsione che le sanzioni suddette a carico degli enti inadempienti si applichino anche nel caso di

mancato rispetto dei criteri uniformi di redazione dei bilanci, predefiniti tra gli stessi principi o nel caso di mancata o tardiva comunicazione dei dati ai fini del coordinamento della finanza pubblica (come specificato in corso di esame);

- individuazione di strumenti idonei a favorire la piena attuazione degli articoli 29 e 31 della Costituzione, con riguardo ai diritti e alla formazione della famiglia e all'adempimento dei relativi compiti (vedi emendamento di cui sopra);
- territorialità dei tributi regionali e locali e riferibilità al territorio delle compartecipazioni al gettito dei tributi erariali (come specificato in corso di esame), in conformità a quanto previsto dall'articolo 119 della Costituzione;
- individuazione, in conformità con il diritto comunitario, di forme di fiscalità di sviluppo, con particolare riguardo alla creazione di nuove attività di impresa nelle aree sottoutilizzate (come specificato in corso di esame).

In relazione alla delega conferita per l'attuazione del federalismo fiscale viene, inoltre, stabilito che gli Schemi di decreto legislativo, previa Intesa con la Conferenza Unificata, vengano trasmessi alle Camere, ciascuno corredato da relazione tecnica che evidenzia gli effetti delle disposizioni recate dal medesimo schema di decreto sul saldo netto da finanziare, sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche e sul fabbisogno del settore pubblico (come specificato in corso di esame), perchè su di essi sia espresso il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, istituita dal medesimo disegno di legge, e delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario, entro sessanta giorni dalla trasmissione. In mancanza di Intesa in sede di Conferenza Unificata nel termine di cui all'articolo 3 del D.Lgs. 281/1997, il Consiglio dei Ministri delibera, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta. Al riguardo, viene specificato che, decorso il termine per l'espressione dei suddetti pareri, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, se non intende conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera (come specificato in corso di esame).

Decorsi, infine, trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo. Il Governo, qualora, anche a seguito dell'espressione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi all'Intesa raggiunta in Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dall'Intesa.

La medesima disposizione stabilisce che almeno uno dei decreti legislativi di attuazione della delega conferita è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e reca i principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici di cui al comma 2, lettera h) della stessa norma (come specificato in corso di esame), nonchè che un altro decreto legislativo, da adottare entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, contiene la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al comma 1-bis dell'articolo 19 concernente le norme transitorie per le Regioni (come specificato in corso di esame).

Inoltre, contestualmente all'adozione del primo Schema di decreto legislativo, il Governo trasmette alle Camere, in allegato a tale Schema, una relazione concernente il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali ed ipotesi di definizione su base quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra lo Stato, le Regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, le province autonome (come specificato in corso di esame) e gli enti locali, con l'indicazione delle possibili distribuzioni delle risorse.

Il disegno di legge, prevede, l'istituzione di due apposite Commissioni e di una Conferenza permanente.

· Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale

La Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale è composta da quindici Senatori e da quindici Deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato e dal Presidente

della Camera dei Deputati su designazione dei gruppi parlamentari, in modo da rispecchiarne la proporzione.

In particolare, viene previsto che al fine di assicurare il raccordo della Commissione con le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, è istituito un Comitato di rappresentanti delle autonomie territoriali, nominato dalla componente rappresentativa delle regioni e degli enti locali nell'ambito della Conferenza unificata.

Il Comitato, che si riunisce, previo assenso dei rispettivi Presidenti, presso le sedi della Camera dei Deputati o del Senato della Repubblica, è composto da dodici membri dei quali sei in rappresentanza delle regioni, due in rappresentanza delle province e quattro in rappresentanza dei comuni. La Commissione, ogniqualvolta lo ritenga necessario, procede allo svolgimento di audizioni del Comitato e ne acquisisce il parere.

La Commissione esprime i pareri sugli Schemi dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega conferita al Governo dallo stesso provvedimento legislativo per l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, verifica lo stato di attuazione di quanto previsto dal presente disegno di legge e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere fino alla conclusione della fase transitoria disciplinata dal medesimo disegno di legge. A tal fine può ottenere tutte le informazioni necessarie dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale o dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica istituite dal provvedimento medesimo. Inoltre, sulla base dell'attività conoscitiva svolta, formula osservazioni e fornisce al Governo elementi di valutazione utili alla predisposizione dei decreti legislativi di attuazione della delega prevista. La Commissione per l'attuazione del federalismo fiscale è sciolta al termine della suddetta fase transitoria.

· Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale

Al fine di acquisire ed elaborare elementi conoscitivi per la predisposizione dei decreti legislativi per l'attuazione della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, è istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze la Commissione formata da trenta componenti, per metà rappresentanti tecnici dello Stato e per metà rappresentanti tecnici di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni. La stessa è sede di condivisione delle basi informative finanziarie, economiche (come specificato in corso di esame) e tributarie e promuove la realizzazione delle rilevazioni e delle attività necessarie per soddisfare gli eventuali ulteriori fabbisogni informativi, opera nell'ambito della Conferenza unificata e svolge le funzioni di segreteria tecnica della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, prevista dal medesimo disegno di legge, a decorrere dall'istituzione di quest'ultima. Trasmette, infine, informazioni e dati alle Camere, su richiesta di ciascuna di esse, e ai Consigli regionali e delle province autonome, su richiesta di ciascuno di essi (come specificato in corso di esame).

· Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica

La Conferenza è istituita nell'ambito della Conferenza Unificata, quale organismo stabile di coordinamento e costituita dai rappresentanti dei diversi livelli istituzionali, svolge, tra l'altro, le seguenti funzioni così come disciplinate dai decreti legislativi che verranno emanati: concorre alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica per comparto, anche in relazione ai livelli di pressione fiscale e di indebitamento; concorre alla definizione delle procedure per accertare eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica e promuove l'attivazione degli eventuali interventi necessari per il rispetto di tali obiettivi in particolare per ciò che concerne la procedura del Patto di convergenza (come specificato in corso di esame); verifica la loro attuazione ed efficacia; avanza proposte per la determinazione degli indici di virtuosità e dei relativi incentivi; vigila sull'applicazione dei meccanismi di premialità, sul rispetto dei meccanismi sanzionatori e sul loro funzionamento.

Inoltre, la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica:

- propone criteri per il corretto utilizzo dei fondi perequativi secondo principi di efficacia, efficienza e trasparenza e ne verifica l'applicazione;
- verifica l'utilizzo dei fondi per gli interventi di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione

diretti, tra l'altro, a promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale;

- assicura la verifica periodica del funzionamento del nuovo ordinamento finanziario di comuni, province, Città metropolitane e regioni, ivi compresa la congruità; assicura altresì la verifica delle relazioni finanziarie tra i livelli diversi di governo e l'adeguatezza delle risorse finanziarie di ciascun livello di governo rispetto alle funzioni svolte, proponendo eventuali modifiche o adeguamenti del sistema;
- mette a disposizione della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei Consigli regionali e di quelli delle Province autonome tutti gli elementi informativi raccolti (vedi emendamento di cui sopra);
- la Conferenza si avvale della Commissione tecnica paritetica suddetta quale segreteria tecnica e a tali fini, è istituita una banca dati comprendente indicatori di costo, di copertura e di qualità dei servizi, utilizzati per definire i costi e i fabbisogni standard e gli obiettivi di servizio nonché per valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi di servizio;
- verifica periodicamente la realizzazione del percorso di convergenza ai costi e ai fabbisogni standard e agli obiettivi di servizio (come specificato in corso di esame) e promuove la conciliazione degli interessi tra i diversi livelli di governo interessati all'attuazione delle norme sul federalismo fiscale, oggetto di confronto e di valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata.

Infine, le determinazioni della Conferenza sono trasmesse alle Camere.

Ai suddetti principi e criteri direttivi di carattere generale, cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega, si aggiungono quelli specifici indicati da altre norme del provvedimento, con riguardo ai diversi profili di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.

In particolare:

· *Tributi delle Regioni e compartecipazione al gettito dei tributi erariali*

Tra i principi e criteri direttivi viene previsto, tra l'altro, che le Regioni dispongono di tributi e di compartecipazioni al gettito dei tributi erariali in via prioritaria a quello dell'IVA (come specificato in corso di esame) in grado di finanziare le spese derivanti dall'esercizio delle funzioni nelle materie che la Costituzione attribuisce alla loro competenza esclusiva (come specificato in corso di esame) e concorrente nonché le spese relative a materie di competenza esclusiva statale, in relazione alle quali le regioni esercitano competenze amministrative (come specificato in corso di esame).

In particolare, per tributi delle Regioni si intendono i tributi propri derivati, istituiti e regolati da leggi statali il cui gettito è attribuito alle Regioni, le addizionali sulle basi imponibili dei tributi erariali (come specificato in corso di esame) e i tributi propri istituiti dalle Regioni con proprie leggi in relazione ai presupposti non già assoggettati ad imposizione erariale.

Inoltre, viene previsto che per i tributi propri derivati le regioni, con propria legge, possono modificare le aliquote e disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei limiti e secondo i criteri fissati dalla legislazione statale e nel rispetto della normativa comunitaria e per i tributi costituiti dalle addizionali suddette le regioni, con propria legge, possono introdurre variazioni percentuali delle aliquote delle addizionali e possono disporre detrazioni entro i limiti fissati dalla legislazione statale (norma modificata in corso d'esame).

· *Modalità di esercizio delle competenze legislative e i mezzi di finanziamento*

Tra i principi e i criteri direttivi vengono previsti, tra l'altro, i seguenti:

- la classificazione delle spese connesse a materie di competenza legislativa concorrente ed esclusiva delle Regioni, di cui all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione nonché le spese relative a materie di competenza esclusiva statale, in relazione alle quali le regioni esercitano competenze amministrative (come specificato in corso di esame). Si tratta, in particolare delle: spese riconducibili al vincolo dell'art. 117, secondo comma, lett. m) relativo ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali; spese non riconducibili al suddetto vincolo e spese finanziate con i contributi speciali, con i finanziamenti dell'Unione europea e con i cofinanziamenti nazionali;
- l'individuazione delle modalità per cui le spese riconducibili al vincolo di cui sopra sono determinate nel rispetto dei costi *standard* associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale in piena collaborazione con Regioni ed enti locali (come specificato in corso di esame), da erogarsi in

condizioni di efficienza e di appropriatezza su tutto il territorio nazionale;

- definizione delle modalità per cui per la spesa per il trasporto pubblico locale, nella determinazione dell'ammontare del finanziamento, si tiene conto della fornitura di un livello adeguato del servizio su tutto il territorio nazionale nonché dei costi standard.

· Entità e riparto del fondo perequativo statale a favore delle Regioni con minore capacità fiscale per abitante

Tra i principi e criteri direttivi vengono previsti, tra l'altro, i seguenti:

- l'istituzione del fondo perequativo a favore delle Regioni con minore capacità fiscale per abitante, alimentato da una compartecipazione al gettito dell'IVA e da una quota del gettito derivante dall'aliquota media di equilibrio dell'addizionale regionale all'IRPEF;

- l'applicazione del principio di perequazione delle differenze delle capacità fiscali in modo tale da ridurre adeguatamente le differenze tra i territori con diverse capacità fiscali per abitante senza alterarne l'ordine e senza impedirne la modifica nel tempo conseguente all'evoluzione del quadro economico-territoriale;

- la definizione delle modalità per cui la determinazione delle spettanze di ciascuna Regione sul fondo perequativo tiene conto delle capacità fiscali da perequare e dei vincoli risultanti dalla legislazione intervenuta in attuazione dell'art. 117, secondo comma, lett. m) della Costituzione, in modo da assicurare l'integrale copertura delle spese al fabbisogno *standard*;

- la definizione delle modalità in base alle quali per le spese non riconducibili al vincolo del suddetto art. 117, secondo comma, lett. m) le quote del fondo perequativo sono assegnate in base a tre criteri: le Regioni con maggiore capacità fiscale, ossia quelle nelle quali il gettito per abitante del tributo regionale derivante dall'aliquota media di equilibrio dell'addizionale regionale all'IRPEF supera il gettito medio nazionale per abitante, non ricevono risorse dal fondo; le Regioni con minore capacità fiscale, ossia quelle nelle quali il gettito per abitante del tributo regionale di cui sopra è inferiore, partecipano alla ripartizione del fondo perequativo, alimentato da una quota del gettito prodotto nelle altre Regioni, in relazione all'obiettivo di ridurre le differenze interregionali di gettito per abitante per il medesimo tributo rispetto al gettito medio nazionale per abitante;

- la ripartizione del fondo perequativo tiene conto, per le Regioni con popolazione al di sotto di una soglia da individuare con i decreti legislativi delegati, del fattore della dimensione demografica in relazione inversa alla dimensione demografica stessa;

- definizione delle modalità per cui le quote del fondo perequativo per le spese di parte corrente per il trasporto pubblico locale sono assegnate in modo da ridurre adeguatamente le differenze tra i territori con diverse capacità fiscali per abitante e, per le spese in conto capitale, tenendo conto del fabbisogno *standard* di cui è assicurata l'integrale copertura. (vedi emendamento di cui sopra).

· Finanziamento delle funzioni trasferite alle regioni nelle materie di loro competenza legislativa ai sensi dell'art.117, terzo e quarto comma, della Costituzione

Tra i principi e criteri direttivi vengono previsti, tra l'altro, i seguenti:

- cancellazione dei relativi stanziamenti di spesa, comprensivi dei costi del personale e di funzionamento, nel bilancio dello Stato;

- riduzione delle aliquote dei tributi erariali e corrispondente aumento;

- aumento dell'aliquota della compartecipazione regionale al gettito dell'IVA destinata ad alimentare il fondo perequativo a favore delle regioni con minore capacità fiscale per abitante ovvero della compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

- definizione delle modalità secondo le quali si effettua la verifica periodica della congruità dei tributi presi a riferimento per la copertura del fabbisogno *standard*, sia in termini di gettito sia in termini di correlazione con le funzioni svolte.

· Finanziamento delle funzioni di comuni, province e città metropolitane

Tra i principi e criteri direttivi vengono previsti, tra l'altro, i seguenti:

- classificazione delle spese relative alle funzioni di comuni, province e Città metropolitane, in:

1. spese riconducibili alle funzioni fondamentali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, come individuate dalla legislazione statale;

2. spese relative alle altre funzioni;
3. spese finanziate con i contributi speciali, con i finanziamenti dell'Unione europea e con i cofinanziamenti nazionali di cui all'articolo 15 del disegno di legge concernente gli interventi di cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione;
 - definizione delle modalità per cui il finanziamento delle spese di cui sopra, riconducibili alle funzioni fondamentali, e dei livelli essenziali delle prestazioni eventualmente da esse implicate avviene in modo da garantirne il finanziamento integrale in base al fabbisogno standard ed è assicurato dai tributi propri, da compartecipazioni al gettito di tributi erariali e regionali, da addizionali a tali tributi, la cui manovrabilità è stabilita tenendo conto della dimensione demografica dei comuni per fasce, e dal fondo perequativo;
 - definizione delle modalità per cui le spese di cui sopra, relative alle altre funzioni, sono finanziate con il gettito dei tributi propri, con compartecipazioni al gettito di tributi e con il fondo perequativo basato sulla capacità fiscale per abitante;
 - valutazione dell'adeguatezza delle dimensioni demografiche e territoriali degli enti locali per l'ottimale svolgimento delle rispettive funzioni e salvaguardia delle peculiarità territoriali, con particolare riferimento alla specificità dei piccoli comuni, ove, associandosi, raggiungano (come specificato in corso di esame) una popolazione complessiva non inferiore a una soglia determinata con i decreti legislativi delegati, (come specificato in corso di esame), dei territori montani e delle isole minori.

· *Coordinamento e autonomia tributaria degli Enti locali*

Tra i principi e criteri direttivi vengono previsti, tra l'altro, i seguenti:

- definizione delle modalità secondo cui le spese dei comuni relative alle funzioni fondamentali, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, sono prioritariamente finanziate da una o più delle seguenti fonti: dal gettito derivante da una compartecipazione all'IVA, dal gettito derivante da una compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla imposizione immobiliare, con esclusione della tassazione patrimoniale sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo secondo quanto previsto dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge in materia di imposta comunale sugli immobili, ai sensi dell'articolo 1 del DL 93/08, convertito, con modificazioni, dalla L.126/08;
- definizione delle modalità secondo cui le spese delle province relative alle stesse funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, sono prioritariamente finanziate dal gettito derivante da tributi il cui presupposto è connesso al trasporto su gomma e dalla compartecipazione ad un tributo erariale;
- disciplina di uno o più tributi propri comunali che, valorizzando l'autonomia tributaria, attribuisca all'ente la facoltà di stabilirli e applicarli (come specificato in corso di esame) in riferimento a particolari scopi quali la realizzazione di opere pubbliche e di investimenti pluriennali nei servizi sociali (come specificato in corso di esame) ovvero il finanziamento degli oneri derivanti da eventi particolari quali flussi turistici e mobilità urbana;
- disciplina di uno o più tributi propri provinciali che, valorizzando l'autonomia tributaria, attribuisca all'ente la facoltà di applicazione in riferimento a particolari scopi istituzionali;
- previsione di forme premiali per favorire unioni e fusioni tra comuni, anche attraverso l'incremento dell'autonomia impositiva o maggiori aliquote di compartecipazione ai tributi erariali;
- previsione che gli enti locali, entro i limiti fissati dalle leggi, possano disporre del potere di modificare le aliquote dei tributi loro attribuiti da tali leggi e di introdurre agevolazioni.
- previsione che la legge statale, nell'ambito della premialità ai comuni e alle province (come specificato in corso di esame) virtuosi, in sede di individuazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica riconducibili al rispetto del Patto di stabilità e crescita, non possa imporre vincoli alle politiche di bilancio degli Enti locali per ciò che concerne la spesa in conto capitale limitatamente agli importi resi disponibili dalla Regione di appartenenza dell'ente locale o da altri locali della medesima regione (come specificato in corso di esame).

· *Entità e riparto dei fondi perequativi per gli Enti locali*

Tra i principi e criteri direttivi vengono previsti, tra l'altro, i seguenti:

- l'istituzione nel bilancio delle Regioni di due fondi, uno a favore dei Comuni, l'altro a favore delle Province e delle Città metropolitane, alimentati da un fondo perequativo dello Stato alimentato dalla fiscalità generale (come specificato in corso di esame) con indicazione separata degli stanziamenti per le diverse tipologie di enti, a titolo di concorso per il finanziamento delle funzioni da loro svolte;
- la ripartizione del fondo perequativo tra i singoli enti, per la parte afferente alle funzioni fondamentali, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione, avviene mediante un indicatore di fabbisogno finanziario e indicatori di fabbisogno di infrastrutture per il finanziamento della spesa in conto capitale che tengono conto dell'entità dei finanziamenti dell'Unione europea di carattere infrastrutturale ricevuti dagli Enti locali e del vincolo di addizionalità cui questi sono soggetti;
- definizione delle modalità in base alle quali, per le spese relative all'esercizio delle funzioni diverse da quelle fondamentali, il fondo perequativo per i comuni e quello per le province e le città metropolitane (come specificato in corso di esame) sono diretti a ridurre le differenze tra le capacità fiscali, tenendo conto, per gli enti con popolazione al di sotto di una soglia da individuare con i decreti legislativi di attuazione della delega, del fattore della dimensione demografica in relazione inversa alla dimensione demografica stessa e della loro partecipazione a forme associative.

· *Interventi di cui all'art. 119, quinto comma, della Costituzione: risorse aggiuntive dello Stato ed interventi speciali per promuovere, tra l'altro, lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale*

Tra i principi e criteri direttivi vengono previsti, tra l'altro, i seguenti:

- la definizione delle modalità in base alle quali gli interventi finalizzati agli obiettivi di cui all'art. 119, quinto comma, della Costituzione, sono finanziati con contributi speciali dal bilancio dello Stato, con i finanziamenti dell'Unione Europea e con i cofinanziamenti nazionali, secondo il metodo della programmazione pluriennale. I finanziamenti dell'UE non possono essere sostitutivi dei contributi speciali dello Stato;
- la confluenza dei contributi speciali dal bilancio dello Stato, mantenendo le proprie finalizzazioni, in appositi fondi destinati ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni;
- la considerazione delle specifiche realtà territoriali, con particolare riguardo alla realtà socio-economica, al *deficit* infrastrutturale, ai diritti della persona, alla collocazione geografica degli enti, alla loro prossimità al confine con altri Stati o con Regioni a statuto speciale, ai territori montani e alle isole minori;
- individuazione di interventi diretti a promuovere lo sviluppo economico, la coesione delle aree sottoutilizzate del Paese e la solidarietà sociale e a rimuovere, altresì, gli squilibri economici e sociali e a favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona;
- la definizione delle modalità per cui gli obiettivi e i criteri di utilizzazione nonché l'entità delle risorse stanziato dallo Stato sono oggetto di intesa in sede di Conferenza Unificata e disciplinati con i provvedimenti annuali che determinano la manovra finanziaria. L'entità delle risorse è determinata dai medesimi provvedimenti.

· *Coordinamento e disciplina fiscale dei diversi livelli di governo*

Tra i principi e criteri direttivi vengono previsti, tra l'altro, i seguenti:

- rispetto degli obiettivi del conto consuntivo, sia in termini di competenza sia di cassa, per il concorso all'osservanza del Patto di stabilità per ciascuna regione e ciascun ente locale; determinazione dei parametri fondamentali sulla base dei quali è valutata la virtuosità dei comuni, delle province, delle Città metropolitane e delle regioni, anche in relazione ai meccanismi premiali o sanzionatori dell'autonomia finanziaria;
- individuazione di indicatori di efficienza e di adeguatezza atti a garantire adeguati livelli qualitativi dei servizi resi da parte di regioni ed enti locali;
- introduzione di un sistema premiante nei confronti degli enti che assicurano elevata qualità dei servizi e livello della pressione fiscale inferiore alla media degli altri enti del proprio livello di governo a parità di servizi offerti ovvero degli enti che garantiscono il rispetto di quanto previsto dalla

presente legge e partecipano a progetti strategici mediante l'assunzione di oneri e di impegni nell'interesse della collettività nazionale ivi compresi quelli di carattere ambientale, ovvero degli enti che incentivano l'occupazione e l'imprenditorialità femminile; introduzione nei confronti degli enti meno virtuosi rispetto agli obiettivi di finanza pubblica di un sistema sanzionatorio che, fino alla dimostrazione della messa in atto di provvedimenti, fra i quali anche l'alienazione di beni mobiliari e immobiliari rientranti nel patrimonio disponibile dell'ente nonché l'attivazione nella misura massima dell'autonomia impositiva, atti a raggiungere gli obiettivi, determini il divieto di procedere alla copertura di posti di ruolo vacanti nelle piante organiche e di iscrivere in bilancio spese per attività discrezionali, fatte salve quelle afferenti al cofinanziamento regionale o dell'ente locale per l'attuazione delle politiche comunitarie; previsione, inoltre, di meccanismi automatici sanzionatori degli organi di governo e amministrativi nel caso di mancato rispetto degli equilibri e degli obiettivi economico-finanziari assegnati alla regione e agli enti locali.

· **Norme transitorie per le Regioni**

Tra i principi e criteri direttivi vengono previsti, tra l'altro, i seguenti:

- l'utilizzo dei criteri definiti dalla norma del medesimo disegno di legge sui principi e criteri direttivi in ordine alla determinazione dell'entità e del riparto del fondo perequativo a favore delle regioni avviene a partire dall'effettiva determinazione del contenuto finanziario dei livelli essenziali delle prestazioni, mediante un processo di convergenza dalla spesa storica al fabbisogno standard in un periodo di cinque anni;

- per le materie diverse da quelle di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, il sistema di finanziamento deve divergere progressivamente dal criterio della spesa storica a favore delle capacità fiscali per abitante in cinque anni. Nel caso in cui, in sede di attuazione dei decreti legislativi, emergano situazioni oggettive di significativa e giustificata insostenibilità per alcune regioni, lo Stato può attivare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, meccanismi correttivi di natura compensativa di durata pari al detto periodo transitorio di cinque anni. Viene, al riguardo, previsto che i meccanismi compensativi suddetti vengono attivati in presenza di un organico piano di riorganizzazione dell'ente, coordinato con il "Piano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza" disciplinato dallo stesso provvedimento legislativo (come specificato in corso di esame).

· Inoltre, viene previsto tra i principi e criteri la specificazione del termine da cui decorre il periodo di cinque anni suddetto.

· Infine, in relazione alla stessa norma, viene inoltre precisato che la legge statale disciplina la determinazione dei livelli essenziali di assistenza e dei livelli essenziali delle prestazioni (come precisato in corso di esame). Fino a loro nuova determinazione in virtù della legge statale si considerano i livelli essenziali di assistenza e i livelli essenziali delle prestazioni già fissati in base alla legislazione statale (come precisato in corso di esame).

· **Norme transitorie per gli Enti locali**

Tra i principi che, in sede di prima applicazione, i decreti legislativi devono al riguardo osservare:

- considerazione, nel processo di determinazione del fabbisogno *standard*, dell'esigenza di riequilibrio delle risorse in favore degli enti locali sottodotati in termini di trasferimenti erariali ai sensi della normativa vigente rispetto a quelli sovradotati (vedi emendamento di cui sopra);

- sono definite regole, tempi e modalità della fase transitoria in modo da garantire il superamento del criterio della spesa storica in un periodo di cinque anni, per le spese riconducibili all'esercizio delle funzioni fondamentali e per le altre spese. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni concernenti l'individuazione delle funzioni fondamentali degli enti locali:

1) il fabbisogno delle funzioni di comuni e province è finanziato considerando l'80 per cento delle spese come fondamentali ed il 20 per cento di esse come non fondamentali;

2) per comuni e province l'80 per cento delle spese è finanziato dalle entrate derivanti dall'autonomia finanziaria, comprese le compartecipazioni a tributi erariali, e dal fondo perequativo; il 20 per cento delle spese è finanziato dalle entrate derivanti dall'autonomia finanziaria, ivi comprese

le compartecipazioni a tributi regionali, e dal fondo perequativo;

3) ai fini di cui sopra si prendono in considerazione gli ultimi bilanci certificati a rendiconto, alla data di predisposizione degli schemi di decreto legislativo in attuazione della delega conferita dal presente provvedimento.

Inoltre, viene statuito che nei decreti legislativi stessi sono provvisoriamente considerate, ai fini della determinazione dell'entità e del riparto dei fondi perequativi degli Enti locali in base al fabbisogno standard, le funzioni individuate e quantificate dalle corrispondenti voci di spesa, sulla base dell'articolazione di cui al DPR 194/1996.

Inoltre, per i comuni le funzioni e i relativi servizi da considerare ai fini della suddetta determinazione e del riparto dei fondi perequativi, sono individuate provvisoriamente, tra l'altro, nelle seguenti:

- funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge;
 - funzioni di polizia locale;
 - funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l'edilizia scolastica;
 - funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;
 - funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia, nonché per il servizio idrico integrato.
- Per quanto riguarda, invece, le Province, oltre a quelle già descritte per i Comuni, le funzioni da considerare provvisoriamente riguardano il campo della tutela ambientale e le funzioni nel campo dello sviluppo economico relative ai servizi del mercato del lavoro.

Il provvedimento disciplina altresì:

· **Finanziamento delle città metropolitane**

Il finanziamento delle Città metropolitane è assicurato con specifico decreto legislativo, adottato in base alla delega conferita dal disegno di legge mediante l'attribuzione alle Città metropolitane dell'autonomia impositiva corrispondente alle funzioni esercitate dagli altri enti territoriali e il contestuale definanziamento nei confronti degli enti locali le cui funzioni sono trasferire (come specificato in corso di esame), anche attraverso l'attribuzione di specifici tributi, in modo da garantire loro una più ampia autonomia di entrata e di spesa in misura corrispondente alla complessità delle medesime funzioni. Inoltre, lo stesso decreto legislativo assegna alle Città metropolitane tributi ed entrate propri, anche diversi da quelli assegnati ai comuni (come specificato in corso di esame) e disciplina la facoltà delle stesse Città di applicare tributi in relazione al finanziamento delle spese riconducibili all'esercizio delle funzioni fondamentali.

· **Patto di convergenza**

In particolare viene stabilito che, nell'ambito del disegno di legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi e gli interventi appositamente individuati da parte del Documento di programmazione economico-finanziaria, il Governo, previo confronto e valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata, propone norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica volte a realizzare l'obiettivo della convergenza dei costi e dei fabbisogni standard dei vari livelli di governo, nonché un percorso di convergenza degli obiettivi di servizio ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *m*) e *p*) della Costituzione (come specificato in corso di esame) e a stabilire, per ciascun livello di governo territoriale, il livello programmato dei saldi da rispettare, le modalità (come specificato in corso di esame) di ricorso al debito nonché l'obiettivo programmato della pressione fiscale complessiva, nel rispetto dell'autonomia tributaria delle regioni e degli enti locali.

Nel caso in cui il monitoraggio, effettuato in sede di Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica (come specificato in corso di esame), rilevi che uno o più enti non hanno raggiunto gli obiettivi loro assegnati, lo Stato attiva limitatamente agli enti che presentano i maggiori scostamenti nei costi per abitante, un procedimento, denominato «Piano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza», volto ad accertare le cause degli scostamenti e a stabilire le azioni

correttive da intraprendere.

· **Perequazione infrastrutturale**

In particolare, viene previsto che in sede di prima applicazione, il Ministro dell'Economia e delle finanze predisponesse una ricognizione degli interventi infrastrutturali, sulla base delle norme vigenti, che riguardano le strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche (come specificato in corso di esame), nonché la rete stradale, autostradale e ferroviaria, la rete fognaria, la rete idrica, elettrica e di trasporto e di distribuzione del gas, le strutture portuali ed aeroportuali.

La suddetta ricognizione viene effettuata con l'osservazione di diversi elementi (come specificato in corso di esame), tra cui: l'estensione delle superfici territoriali; valutazione della rete viaria con particolare riferimento a quella del Mezzogiorno (come specificato in corso di esame); deficit infrastrutturale e deficit di sviluppo (come specificato in corso di esame); particolari requisiti delle zone di montagna; carenze della dotazione infrastrutturale esistente in ciascun territorio; specificità insulare con definizione di parametri oggettivi relativi alla misurazione degli effetti conseguenti al divario di sviluppo economico derivante dall'insularità anche con riguardo all'entità delle risorse per gli interventi speciali di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione.

Inoltre viene, altresì, previsto che nelle more della fase transitoria disciplinata dallo stesso disegno di legge, allo scopo del recupero del deficit infrastrutturale, sono individuati gli interventi finalizzati agli obiettivi di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, che tengano conto anche della virtuosità degli enti nell'adeguamento al processo di convergenza ai costi o al fabbisogno *standard*. Tali interventi, da effettuare nelle aree sottoutilizzate (come specificato in corso di esame), sono individuati nel programma da inserire nel Documento di Programmazione Economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni.

· **Ordinamento transitorio di Roma capitale**

Con la soppressione della originaria norma su Roma capitale, viene inserita una disposizione aggiuntiva recante l'ordinamento transitorio di Roma capitale ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione con cui si dettano norme transitorie fino a quando non venga attuata la disciplina delle Città metropolitane. In particolare, viene previsto che Roma Capitale dispone di speciale autonomia, statutaria, amministrativa e finanziaria, nei limiti stabiliti dalla Costituzione.

L'ordinamento di Roma Capitale è diretto a garantire il miglior assetto delle funzioni che Roma è chiamata a svolgere quale sede degli organi costituzionali nonché delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, ivi presenti presso la Repubblica italiana, presso lo Stato della Città del Vaticano e presso le istituzioni internazionali.

Inoltre, in aggiunta alle attuali funzioni spettanti al Comune di Roma, viene attribuito all'Ente territoriale, tra l'altro: concorso alla valorizzazione dei beni storici, artistici, ambientali e fluviali; sviluppo urbano e pianificazione territoriale; edilizia pubblica e privata.

L'esercizio di dette funzioni viene disciplinato con regolamenti adottati dal Consiglio comunale, che assume la denominazione di Assemblea Capitolina, nel rispetto della Costituzione, dei vincoli comunitari ed internazionali, della legislazione statale e di quella regionale nel rispetto dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione nonché in conformità al principio di funzionalità rispetto alle speciali attribuzioni di Roma capitale. Viene, inoltre, previsto che con apposito decreto legislativo sia disciplinato l'ordinamento transitorio, anche finanziario, di Roma capitale, secondo principi e criteri direttivi appositamente individuati e che entro sei mesi dall'entrata in vigore di tale decreto legislativo, l'Assemblea capitolina approvi lo statuto di Roma capitale che entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Con il suddetto decreto legislativo, vengono assicurati i raccordi istituzionali, il coordinamento e la collaborazione di Roma capitale con lo Stato, la regione Lazio e la provincia di Roma e vengono stabiliti i principi generali per l'attribuzione alla città di Roma, capitale della Repubblica, di un proprio patrimonio, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi specificatamente indicati.

Lo status dei membri dell'Assemblea capitolina è disciplinato dal medesimo decreto legislativo di cui sopra (come specificato in corso di esame).

Infine, viene precisato che per la città metropolitana di Roma capitale si applica la norma del provvedimento sulle norme transitorie per le città metropolitane e che la città metropolitana di Roma capitale, oltre alle funzioni della città metropolitana, continua a svolgere le funzioni dettate dalla stessa norma (come specificato in corso di esame).

· **Norme transitorie per le città metropolitane**

Viene dettata, in via transitoria, fino alla data di entrata in vigore della disciplina ordinaria riguardante le funzioni fondamentali, gli organi e il sistema elettorale della città metropolitane che sarà determinata con apposita legge, la disciplina per la prima istituzione delle stesse città metropolitane (vedi emendamento di cui sopra).

In corso di esame è stata inserita una norma sul contrasto all'evasione fiscale.

In particolare, viene previsto che i decreti legislativi di attuazione della delega conferita dallo stesso provvedimento legislativo, con riguardo al sistema gestionale dei tributi e delle compartecipazioni, nel rispetto dell'autonomia organizzativa di regioni ed enti locali nella scelta delle forme di organizzazione delle attività di gestione e di riscossione, sono adottati secondo principi e criteri direttivi appositamente individuati.

Tra questi ultimi:

- previsione di adeguate forme di reciproca integrazione delle basi informative di cui dispongono le regioni, gli enti locali e lo Stato per le attività di contrasto alla evasione dei tributi erariali, regionali e degli enti locali, nonché di diretta collaborazione volta a fornire dati ed elementi utili ai fini dell'accertamento dei predetti tributi;

- previsione di adeguate forme premiali per le regioni e gli enti locali che abbiano ottenuto risultati positivi in termini di maggior gettito derivante dall'azione (come precisato in corso di esame) di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale.

è stata, altresì, inserita una norma con cui si prevede che con la legge con cui si attribuiscono ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, forme e condizioni particolari di autonomia ad una o più regioni si provvede altresì all'assegnazione delle necessarie risorse finanziarie, in conformità all'articolo 119 della Costituzione e ai principi della presente legge.

Con altra norma viene previsto che la Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria di cui all'articolo 2, della L.60/76 ha altresì il compito di effettuare indagini conoscitive e ricerche sulla gestione dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi locali.

Altre disposizioni del provvedimento riguardano: l'attribuzione a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni di un proprio patrimonio; principi e criteri direttivi relativi alla gestione dei tributi e delle compartecipazioni; l'abrogazione delle disposizioni incompatibili con la presente legge; nonché il coordinamento della finanza delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano per cui viene previsto, tra l'altro, un apposito tavolo di coordinamento presso la Conferenza Stato-Regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di individuare le linee guida, indirizzi e strumenti per assicurare, altresì, il concorso delle stesse regioni a statuto speciale e delle province autonome agli obiettivi di perequazione e di solidarietà (norma integrata in corso di esame).

Infine, con una norma relativa alla salvaguardia finanziaria, viene stabilito che l'attuazione della legge deve essere compatibile con gli impegni finanziari assunti con il Patto di stabilità e crescita. A tale fine viene previsto che i decreti legislativi di attuazione della delega individuino meccanismi idonei: ad assicurare la coerenza tra il riordino e la riallocazione delle funzioni e la dotazione delle risorse umane e finanziarie; a garantire la determinazione periodica del limite massimo della pressione fiscale nonché del suo riparto tra diversi livelli di governo.

Viene specificato che all'istituzione e al funzionamento della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Inoltre, gli oneri connessi alla partecipazione alle riunioni della Commissione e della Conferenza di cui al primo periodo sono a carico dei rispettivi soggetti istituzionali rappresentati, i quali provvedono a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della

finanza pubblica. Viene poi precisato che ai componenti della Commissione e della Conferenza non spetta alcun compenso.

Inoltre, viene previsto che dalla presente legge e da ciascuno dei decreti legislativi delegati non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (come precisato in corso di esame). Il provvedimento torna ora alla lettura del Senato per la terza lettura.

**PROVVEDIMENTI APPROVATI
DALLE COMMISSIONI DI MERITO**

- DL n. 5 del 10 febbraio 2009 recante “Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi”” (DDL 2187/C).

Le Commissioni riunite Finanze e Attività produttive hanno approvato, in prima lettura, in sede referente, il provvedimento in oggetto con alcune modifiche al testo del Governo.

Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:

Articolo 2

In relazione alla norma che riconosce una detrazione fiscale per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici a favore dei contribuenti che già fruiscono della detrazione del 36% e che siano diretti all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione edilizia, viene specificato che gli stessi mobili ed elettrodomestici siano di classe energetica non inferiore ad A+ e non semplicemente ad alta efficienza energetica come originariamente previsto. Inoltre, viene prevista la stipula di un apposito protocollo di intenti con i soggetti delle filiere produttive e distributive dei beni per i quali sono previsti gli incentivi in questione, in relazione, tra l'altro, al mantenimento dei livelli occupazionali, nonché l'emanazione, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di un decreto ministeriale che detti disposizioni per vigilare sul rispetto degli impegni previsti, anche tramite periodica audizione delle organizzazioni datoriali e sindacali.	Emendamenti a firma di parlamentari e dei Relatori e subemendamenti a firma di parlamentari
---	--

Articolo 3, commi aggiuntivi

<p>Per quanto riguarda la norma sui distretti produttivi e reti di impresa viene previsto che, previa autorizzazione comunitaria, le disposizioni dettate dalla stessa norma si applicano nei confronti di quelle aziende che si impegnano a non delocalizzare la produzione dei beni per i quali sono previsti gli incentivi di cui al presente decreto. Inoltre, viene specificato che le operazioni, effettuate ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo (relativo all'utilizzo dei fondi con cui la Cassa di Risparmio di Roma e lo Stato, le Regioni, gli Enti locali, gli Enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico), del DL 269/03, convertito dalla L.326/03 possono assumere qualsiasi forma, quale quella della concessione di finanziamenti, del rilascio di garanzie, di assunzione di capitale di rischio o di debito, e possono essere realizzate anche a favore delle piccole e medie imprese per finalità di sostegno dell'economia. Le predette operazioni possono essere effettuate in via diretta ovvero attraverso l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del credito, ad eccezione delle operazioni a favore delle piccole e medie imprese, che possono essere effettuate esclusivamente attraverso l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del credito.</p>	<p>Emendamenti a firma di parlamentari e dei Relatori</p>
--	--

Articolo aggiuntivo

<p>Viene inserita una norma sull'estensione del regime dell'IVA di cassa ai fornitori di imprese in amministrazione straordinaria. Al riguardo, viene previsto che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa autorizzazione comunitaria, possono essere disciplinate le modalità e i termini per l'estensione delle disposizioni di cui all'articolo 7 del DL 185/08, convertito dalla L.2/09, relativo al pagamento dell'IVA al momento dell'effettiva riscossione del corrispettivo, nei limiti delle risorse (come precisato in corso di esame) di cui al predetto articolo 7, comma 2, anche ad altre fattispecie, con particolare riferimento ai fornitori di imprese in amministrazione straordinaria ai sensi del D.Lgs 270/99.</p>	<p>Emendamenti dei Relatori</p>
--	--

Articolo 4, comma aggiuntivo

<p>Con riferimento alla norma del provvedimento concernente l'aggregazione tra imprese viene aggiunta la previsione secondo cui per assicurare il sostegno alle esportazioni, una quota pari a 300 milioni di euro delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 2 del DL 251/81 (recante "Provvedimenti per il sostegno alle esportazioni italiane"), convertito dalla L.394/81 giacenti sull'apposito conto di tesoreria, a cura del titolare del medesimo conto, è trasferita al conto di tesoreria intestato al fondo di cui all'articolo 3 della L. 295/73 (recante "Aumento del fondo di dotazione del Mediocredito centrale"), per le finalità connesse alle attività di credito all'esportazione.</p>	<p>Emendamento del Relatore</p>
---	--

Articolo 5, comma aggiuntivo

<p>Viene disposto che, nelle more della definitiva entrata in vigore della revisione generale delle norme tecniche per le costruzioni, per le sole norme tecniche relative all'acciaio B450A e B450C, di cui al paragrafo 11.3.2. del decreto del Ministero delle Infrastrutture 14 gennaio 2008, il termine del regime transitorio di cui all'articolo 20 del DL 248/07, convertito dalla L. 31/08, è fissato al 30 giugno 2009 (anziché al 30 giugno 2010 come per tutte le altre norme tecniche).</p>	<p>Emendamento di parlamentare</p>
--	---

Articolo aggiuntivo

<p>Viene inserita una norma che contiene misure per il settore turistico ed, in particolare, viene previsto che il Governo, con apposito regolamento entro il 30 settembre 2009, disposizioni di attuazione dell'articolo 3, del DL 400/93 (recante "Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime") come modificato dall'articolo 1, comma 251 (recante nuovi criteri di determinazione dei canoni demaniali per finalità turistico-ricreative), della L. 296/06 (legge finanziaria 2007) al fine di definire con maggiore chiarezza il quadro normativo applicabile al settore turistico nell'attuale fase di crisi economica, e di ridurre il contenzioso pendente nel settore del demanio marittimo, assicurando il gettito erariale derivante dai rapporti concessori in essere.</p>	<p>Emendamento a firma di parlamentari e dei Relatori</p>
--	--

Articolo 6, commi aggiuntivi

Vengono apportate modifiche all' articolo 9 del DL 185/08, convertito dalla L.2/09, sui rimborsi fiscali ultradecennali e velocizzazione dei pagamenti da parte della Pubblica amministrazione, prevedendo, tra l' altro, che allo scopo di ottimizzare l' utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, i Ministeri avviano, di concerto con il Ministero dell' Economia e delle finanze una attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e della allocazione delle relative risorse in bilancio. I risultati delle analisi sono illustrati in appositi rapporti dei Ministeri competenti, redatti sulla base delle indicazioni fornite con circolare ministeriale da emanarsi entro il 30 giugno 2009, da inviare alle Camere e al Ministero dell' Economia e delle Finanze.

Emendamento del Relatore

Articolo 7, commi aggiuntivi

Vengono inserite alcune disposizioni aggiuntive con cui viene previsto, tra l'altro, un incremento di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 degli stanziamenti per il programma "prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali", nell'ambito della missione "politiche economico-finanziarie e di bilancio", con particolare riferimento alle spese relative all'addestramento, alla formazione ed all'aggiornamento professionale del personale.

Altra previsione normativa aggiuntiva riguarda l'articolo 20 del DL 185/08, convertito dalla L. 2/09 relativo alla velocizzazione delle procedure esecutive di progetti facenti parte del quadro strategico nazionale.

In particolare, viene sostituita la norma sui poteri del commissario straordinario e viene precisato che ai fini dell'espletamento dei compiti ivi stabiliti, il commissario ha, sin dal momento della nomina, con riferimento ad ogni fase dell'investimento e ad ogni atto necessario per la sua esecuzione, i poteri, anche sostitutivi, degli organi ordinari o straordinari. Inoltre, il commissario provvede in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto, comunque, della normativa comunitaria sull'affidamento di contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico e viene precisato, al riguardo, che i decreti emanati ai sensi della stessa norma, contengono l'indicazione delle principali norme cui si intende derogare.

Inoltre, viene previsto che il commissario, se alle dipendenze di un'amministrazione pubblica statale, dalla data della nomina e per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico, è collocato fuori ruolo ai sensi della normativa vigente e vengono determinate le modalità con cui provvedere agli oneri derivanti dal suddetto collocamento fuori ruolo.

Inoltre, al fine di sostenere le imprese interessate dall'attuale congiuntura economico-finanziaria rafforzando gli strumenti di difesa da manovre speculative vengono inserite modifiche al D.Lgs 58/98 recante "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria" (TUF) ed in particolare alle norme di cui all'articolo 106 sull'offerta pubblica di acquisto totalitaria, all'articolo 120 sugli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti e all'articolo 193 sull'informazione societari e sui doveri dei sindaci e delle società di revisione. Al riguardo vengono, altresì, apportate modifiche al codice civile agli articoli 2357, 2357-bis e 2445 in materia di acquisto delle proprie azioni e riduzione del capitale sociale.

Emendamenti dei Relatori

Articolo aggiuntivo

<p>Vengono previste numerose norme in materia di tutela dell'occupazione.</p> <p>In particolare, in relazione alle procedure riguardanti il trattamento straordinario d'integrazione salariale di cui all' art.2 della L.223/91 (recante " Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro"), viene previsto che il pagamento diretto ai lavoratori viene disposto contestualmente all' autorizzazione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, fatta salva la successiva revoca nel caso in cui il servizio competente accerti l' assenza di difficoltà di ordine finanziario dell' impresa.</p> <p>Viene previsto, altresì, che le imprese in caso di richiesta di cassa integrazione straordinaria e di cassa integrazione in deroga, con pagamento diretto, e con riferimento alle sospensioni successive al 1° aprile 2009, presentano o inviano la relativa domanda entro 20 giorni dall' inizio della sospensione o riduzione dell' orario di lavoro.</p> <p>In via sperimentale per il periodo 2009-2010, in attesa dell' emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di integrazione salariale in deroga con richiesta di pagamento diretto, l' Inps sarà autorizzato ad anticipare i relativi trattamenti sulla base della domanda corredata dagli accordi conclusi dalle parti sociali e dell' elenco dei beneficiari, conformi agli accordi quadro regionali.</p> <p>Viene, inoltre, modificato l' art.2, comma 36, della L.203/2008, (finanziaria 2009).</p> <p>Al riguardo, si prevede che, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell' Economia e delle Finanze, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a 12 mesi, nel limite di spesa complessivo di 600 milioni di euro per il 2009, a carico del Fondo per l' occupazione (di cui all' art. 1 del DL 148/93), potrà disporre, in deroga alla normativa vigente le concessioni, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, mobilità, di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali.</p> <p>Con altre norme vengono previste modifiche all' art. 19 del decreto legge 185/2008, convertito dalla L.2/2009, sul potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonché disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga.</p> <p>Al riguardo, viene previsto, tra l' altro, che nell' ambito delle risorse finanziarie destinate, per il 2009, alle concessioni suddette, i trattamenti concessi ai sensi dell' art.2, comma 251 (sulla proroga degli strumenti per il sostegno al reddito dei lavoratori), della L.244/2007 (finanziaria 2008), potranno essere prorogati, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a 12 mesi, con decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell' Economia e delle Finanze.</p> <p>Viene modificato altresì l' art.18 del decreto legge suddetto, sulla riassegnazione delle risorse per formazione e occupazione e per interventi infrastrutturali. Al riguardo, si prevede che le risorse del fondo per le aree sottoutilizzate derivanti dall' applicazione dell' articolo 6-quater del DL 112/2008, convertito dalla L. 133/2008, assegnate dal CIPE al Fondo sociale per occupazione e formazione, sono ripartite, in forza dell' accordo del 12 febbraio 2009 tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome, in base ai principi stabiliti all' esito della seduta del 12 marzo 2009 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, avuto riguardo alle contingenti esigenze territoriali derivanti dalla crisi occupazionale, senza il vincolo di destinare alle Regioni del Mezzogiorno l' 85 per cento delle risorse ed il restante 15 per cento alle Regioni del Centro-Nord.</p> <p>Viene previsto, inoltre, che sono escluse dal Patto di stabilità interno delle Regioni e delle province autonome per gli anni 2009 e 2010 le maggiori spese correnti realizzate con la quota di cofinanziamento nazionale e riconducibili alle finalità degli assi «Adattabilità/Occupabilità» conseguenti all' accordo riguardante gli interventi e le misure anticrisi con riferimento al sostegno del reddito e alle competenze, al Fondo aree sottoutilizzate (FAS) e alla nettizzazione dei fondi strutturali comunitari sancito nella Conferenza Stato-Regioni del 26 febbraio 2009.</p> <p>Con altra norma viene disposta, per i datori di lavoro, che non abbiano sospensioni dal lavoro in atto ai sensi dell' articolo 1 della L. 223/91 e che senza esservi tenuti assumano lavoratori destinatari per gli anni 2009 e 2010 di ammortizzatori sociali in deroga, licenziati o sospesi per cessazione totale o parziale dell' attività o per intervento di procedura concorsuale da imprese non rientranti nella disciplina di cui alla legge 223 suddetta, la concessione da parte dell' Inps di un incentivo pari all' indennità spettante al lavoratore, nel limite di spesa autorizzato e con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa, per il numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito non erogate.</p> <p>Ulteriori norme riguardano modifiche al DLgs 276/2003, in materia di prestazioni di lavoro accessorio.</p>	<p>Emendamento dei Relatori e subemendamenti a firma di parlamentari</p>
--	---

Articolo aggiuntivo

Amendamento dei Relatori

Viengono introdotte norme di deroga al Patto di stabilità interno per le Regioni e gli Enti locali.

In particolare, viene previsto che sono esclusi dal saldo del Patto di stabilità interno 2009 i pagamenti in conto residui concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 141 del Testo unico degli enti locali, di cui al D.Lgs. 267/2000.

I pagamenti per spese in conto capitale per impegni già assunti finanziati dal minor impeto per interessi conseguente alla riduzione dei tassi di interesse sui mutui o alla rinegoziazione dei mutui stessi, se non già conteggiati nei bilanci di previsione;

I pagamenti per le spese relative agli investimenti degli enti locali per la tutela della sicurezza pubblica nonché gli interventi temporanei e straordinari di carattere sociale necessariamente diretti ad allineare gli effetti regionali della straordinaria congiuntura economica sfavorevole destinati a favore di lavoratori e imprese ovvero i pagamenti di debiti pregressi per prestazioni già rese nei confronti dei propri enti. Tali interventi possono essere disposti dagli enti locali nel limite di spesa complessiva di 150 milioni di euro per l'anno 2009. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, sentita la Conferenza Unificata, saranno dettate le modalità di attuazione delle disposizioni.

Le esclusioni suddette si applicano alle Province e i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che hanno rispettato il Patto di stabilità interno nel 2007, che presentano un rapporto tra numero dei dipendenti a bilancio inferiore alla media nazionale individuata per classe demografica e che hanno registrato nell'anno 2008 impegni per spesa corrente, al netto della spesa per adeguamenti contrattuali del personale dipendente compresi il segretario comunale e provinciale, di ammontare non superiore a quello medio corrispondente del triennio 2005-2007.

Al riguardo, viene previsto, altresì, che gli enti locali possono effettuare pagamenti nei limiti degli importi autorizzati dalla Regione di appartenenza.

A tal fine, gli stessi dichiarano all'Ancl, all'Upi e alla Regione, entro il 30 aprile, l'esatta dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. La Regione a sua volta definisce e comunica agli enti locali, entro il 31 maggio, l'ammontare dei pagamenti che possono essere esclusi dal saldo e contestualmente procede alla determinazione del proprio obiettivo programmatico del Patto di stabilità interno per l'anno 2009 per un ammontare pari all'entità complessiva degli importi autorizzati, trasmettendo altresì al Ministero dell'economia e delle finanze entro il successivo mese di maggio, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei conti di finanza pubblica.

Si prevede, inoltre, che al fine dell'applicazione dell'art. 77 ter, comma 11, del DL 112/2008, convertito dalla L. 132/2008 ogni Regione definisce e comunica agli enti locali il nuovo obiettivo di Patto di stabilità interno per ciascuno degli anni 2009/2011, determinato sulla base dei criteri stabiliti in sede di Consiglio delle autonomie locali. La Regione comunica altresì al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il mese di maggio di ciascuno degli anni 2009/2011, con riferimento a ciascun ente locale, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei conti di finanza pubblica.

Con altra norma viene disposto, al fine di accelerare gli interventi necessari alla riduzione della crisi economica in atto e in attesa della piena attuazione del federalismo fiscale e della costituzione del fondo unico per i trasferimenti erariali attribuiti alle Regioni, di cui all'art. 77 del DL 112/2008 suddetto per le Regioni che hanno rispettato il Patto di stabilità per l'anno 2008 e che rendono disponibili importi per gli enti locali per i pagamenti sopra elencati e nel limite del doppio delle somme rese disponibili, è autorizzato lo vincolo di destinazione delle somme alle stesse spettanti, purché non esistano obbligazioni sottoscritte già contratte ovvero non siano somme relative ai livelli essenziali delle prestazioni, per le quali rimane l'obbligo a carico della regione di farsi fronte. Le risorse derivanti dallo stancho sono utilizzate, nei limiti fissati dal Patto di stabilità interno, solo per spese di investimento e del loro utilizzo è data comunicazione all'amministrazione statale che ha erogato le somme.

Viene, altresì, abrogata la norma di cui all'art. 77 bis, comma 8 del DL 112/08, in cui si prevedeva che la risorsa originata dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali nonché quelle derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società, qualora quotate in mercati regolamentati, e le risorse relative alla vendita del patrimonio immobiliare non sono sottoposte nella base assunta a riferimento nel 2007 per l'individuazione degli obiettivi e dei saldi utili per il rispetto del Patto di stabilità interno, se destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito.

Conseguentemente alle deroghe introdotte, sono abrogate, altresì, le norme di cui all'art. 2, comma 48 della L. 202/2008 (Finanziaria 2009) e all'art. 2 ter del DL 185/2008, convertito dalla L. 22/2009, concernenti deroghe al Patto di stabilità interno per gli Enti locali con riguardo ad investimenti infrastrutturali.

Viene, altresì, precisato che restano invariate le previsioni di saldo e di entrata e di spesa degli Enti locali che abbiano approvato i bilanci di previsione alla data del 10 marzo 2009, escludendo, sia dalla base di calcolo dell'anno 2007 assunta a riferimento che dai risultati utili per il rispetto del Patto di stabilità interno per l'2009, le risorse originarie dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali nonché quelle derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società, qualora quotate in mercati regolamentati, e le risorse relative alla vendita del patrimonio immobiliare, se destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Unificata, sulla base degli elementi informativi acquisiti dalle Regioni e della verifica del mantenimento dell'equilibrio dei conti di finanza pubblica, procederà alla valutazione, al 31 luglio 2009, degli effetti delle norme introdotte.

Viene, inoltre, disposto che non si applicano le sanzioni previste per il mancato rispetto del Patto di stabilità interno delle Regioni e delle Province autonome nel caso in cui il superamento dell'obiettivo di spesa stabilito in applicazione del Patto di stabilità interno relativo all'anno 2008 sia determinato dalla maggiore spesa in conto capitale registrata per l'2008 rispetto al 2007 per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea.

Non si applicano, altresì, le sanzioni nel caso in cui la Regione o la provincia autonoma non consegnino per l'anno 2008 l'obiettivo di spesa determinato in applicazione del Patto di stabilità interno e lo scostamento registrato rispetto all'obiettivo non sia superiore alla differenza, se positiva, tra le spese in conto capitale per interventi infrastrutturali correlati ai finanziamenti dell'Unione europea e con esclusione delle quote di finanziamento nazionale relative al 2007 e le corrispondenti spese del 2008.

Dal 2009, le spese correnti per interventi infrastrutturali correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale, non sono computate nella base di calcolo e nei risultati del Patto di stabilità interno delle Regioni e delle province autonome.

Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori, il rapporto corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del Patto di stabilità interno relativi all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Viene, al riguardo, precisato che ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo.

Viene, infine, disposto che per il Patto di stabilità interno relativo al 2008, la certificazione ai fini del rispetto degli obiettivi del Patto di cui al comma 667 e 668 della L. 96/2008 (Finanziaria 2007) dovrà essere inviata entro il 31 maggio 2009.

Con altra norma vengono modificate le disposizioni sul Piano nazionale di edilizia abitativa, di cui all'art. 11 del decreto legge 112/2008.

Al riguardo, per l'approvazione del Piano stesso viene prevista l'Intesa in Conferenza Unificata, mentre nell'attuale formulazione della norma, come modificata dal DL 185/2008, convertito dalla L. 22/2009, viene disposto che la Conferenza sia "sentita".

Viene prevista, altresì, l'Intesa in Conferenza in relazione alle risorse da far confluire nell'apposito Fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'attuazione del Piano, ai sensi dell'art. 13, comma 12 del DL 132 medesimo.

Viene, inoltre, aumentato da 100 a 200 milioni di euro l'importo da destinare all'avvio di interventi prioritari e immediatamente realizzabili di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata di competenza regionale di cui al comma 12 bis dell'art. 11 suddetto.

Articolo aggiuntivo

Viene inserita una norma che istituisce un Fondo nello stato di previsione del Ministro dell'Economia e delle Finanze con dotazione, per l'anno 2009, di 400 milioni allo scopo di assicurare il finanziamento di interventi urgenti ed indifferibili, con particolare riguardo ai settori dell'istruzione e agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi.

Inoltre, viene, tra l'altro disposto che sino all'emanazione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 848 (sulla definizione delle modalità di funzionamento del Fondo finanza di impresa), della L.296/06 (legge finanziaria 2007) con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, la dotazione del Fondo di garanzie di cui all'articolo 15 della L.266/97 (recante Interventi urgenti per l'economia), può essere incrementata anche mediante l'assegnazione di risorse rientranti nella dotazione del Fondo finanza d'impresa ai sensi del comma 847 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006 e riguardanti:

a) le risorse destinate alle imprese innovative ai sensi dell'articolo 106 della L.388/00, gestita da Mediocredito Centrale sul conto di Tesoreria n. 23514;

b) le risorse del Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio, di cui all'articolo 4, comma 106, della L.350/03, depositate sul conto corrente n. 22047 di Tesoreria Centrale, intestato all'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e dello sviluppo d'impresa Spa.

Per l'anno 2010 la dotazione del Fondo di garanzie di cui all'articolo 15 della L. 266/97 suddetto è incrementata di 200 milioni di euro, per l'anno 2011 di 300 milioni di euro e per l'anno 2012 di 500 milioni di euro e viene previsto che agli oneri derivanti dall'incremento si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della L. 289/02 (legge finanziaria 2003) relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per i medesimi anni.

Inoltre, vengono apportate modifiche all'articolo 18, sulla assegnazione delle risorse per formazione ed occupazione e per interventi infrastrutturali, del DL 185/08, convertito dalla L.2/09 e viene rideterminata, tra l'altro, la dotazione finanziaria del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale.

Emendamento dei Relatori e subemendamenti a firma di parlamentari

Articolo aggiuntivo

<p>Attraverso una disposizione aggiuntiva recante disposizioni in favore delle piccole e medie imprese, viene previsto che gli interventi del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della L. 226/97, nelle more della concreta operatività delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 848 (sulla definizione delle modalità di funzionamento del Fondo finanzia di impresa istituito dal comma 847 della stessa disposizione di legge) della L.296/06 (legge finanziaria 2007), possono essere estesi alle misure occorrenti a garantire la rinegoziazione di debiti in essere con il sistema bancario, nonché il regolare assolvimento degli obblighi tributari e contributivi da parte delle piccole e medie imprese ammesse ad usufruire delle prestazioni del citato Fondo.</p>	<p>Emendamento dei Relatori e subemendamento a firma di parlamentari</p>
---	---

Articolo aggiuntivo

<p>Viene prevista una modifica all'articolo 61, comma 7, del DL 112/08, convertito dalla L.133/08 concernente, tra l'altro, ulteriori misure di riduzione della spesa. Al riguardo viene specificato che le società pubbliche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto Nazionale di Statistica ai sensi della L.311/04 (legge finanziaria 2005), si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, desumibile dai commi 2, 5 e 6 dello stesso articolo 61, comma 7.</p>	<p>Emendamento di parlamentare</p>
---	---

Il provvedimento del Governo che prevede misure di carattere fiscale e finanziario dirette a sostenere il rilancio produttivo e il raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico e di salvaguardia ambientale, contiene, tra l'altro, una norma sulla rivalutazione sostitutiva degli immobili con cui viene modificato l'articolo 15, comma 20, del DL 185/08, convertito dalla L. 2/09.

In particolare, viene ridotta, dal 7 al 3 per cento per gli immobili ammortizzabili e dal 4 all'1,5 per cento per quelli non ammortizzabili, la misura dell'imposta sostitutiva delle imposte sul reddito e dell'IRAP, per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio sugli immobili d'impresa risultanti nel bilancio in corso al 31 dicembre 2007, con esclusione degli immobili destinati alla vendita e delle aree edificabili.

Inoltre, viene disposto che, nelle more della definitiva entrata in vigore della revisione generale delle norme tecniche per le costruzioni, per le sole norme tecniche relative all'acciaio B450A e B450C, di cui al paragrafo 11.3.2. del decreto del Ministero delle Infrastrutture 14 gennaio 2008, il termine del regime transitorio di cui all'articolo 20 del DL 248/07, convertito dalla L. 31/08, è stabilito al 30 giugno 2009 (vedi emendamento di cui sopra).

Per quanto riguarda l'aggregazione tra imprese viene introdotta un'apposita agevolazione fiscale per i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettera a), del TUIR (DPR 917/86) che derivano da operazioni di aggregazione aziendale, realizzate attraverso fusione o scissione effettuate nell'anno 2009. In particolare, ai fini fiscali, il maggior valore contabile attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali per effetto della imputazione su tali poste di bilancio del disavanzo da concambio che emerge in sede di fusione o di scissione si considera riconosciuto, per un ammontare complessivo non

superiore a 5 milioni di euro. In caso di operazioni di conferimento di azienda, si considerano riconosciuti, ai fini fiscali, i maggiori valori iscritti dal soggetto conferitario sugli stessi beni strumentali materiali e immateriali e per uno stesso ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di euro. L'agevolazione descritta opera a condizione che alle operazioni di aggregazione aziendale partecipino imprese: che siano operative da almeno due anni; che non facciano parte dello stesso gruppo societario; che non siano legate da un rapporto di partecipazione superiore al 20 per cento; che non siano indirettamente controllate dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile (cosiddetto "controllo di diritto").

Viene, inoltre, previsto (per finalità antielusive) che qualora la società risultante dall'aggregazione nei primi quattro periodi d'imposta dalla effettuazione dell'operazione ponga in essere ulteriori operazioni straordinarie, ovvero ceda i beni iscritti o rivalutati a seguito dell'aggregazione originaria, decade dall'agevolazione.

In materia di distretti produttivi e reti di impresa viene modificata la norma di cui all'articolo 6-bis del DL 112/08, convertito dalla L. 133/08, sull'estensione dell'applicazione delle disposizioni sui distretti produttivi, introdotte dall'articolo 1, commi 366 e ss., della L. 266/05 (legge finanziaria 2006), alle "reti delle imprese e delle catene di fornitura", attribuendo la competenza di identificarle al Ministro dello Sviluppo economico.

In particolare viene estesa anche alle reti delle imprese e delle catene di fornitura la disciplina prevista per i distretti relativamente ai tributi dovuti agli Enti locali e vengono, altresì, ripristinate le disposizioni fiscali originarie previste in tema di distretti dal comma 368 (numeri da 1 a 15 della lettera a) della richiamata legge finanziaria.

Tra le suddette disposizioni fiscali ripristinate viene, tra l'altro, previsto che:

- il reddito imponibile del distretto comprende quello delle imprese che vi appartengono, che hanno contestualmente optato per la tassazione unitaria;
- la ripartizione del carico tributario tra le imprese interessate è rimessa al distretto, che vi provvede in base a criteri di trasparenza e parità di trattamento, sulla base di principi di mutualità;
- non concorrono a formare la base imponibile in quanto escluse le somme percepite o versate tra le imprese appartenenti al distretto in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti;
- resta fermo l'assolvimento degli ordinari obblighi ed adempimenti fiscali da parte delle imprese appartenenti al distretto e l'applicazione delle disposizioni penali tributarie;
- la determinazione di quanto dovuto è operata tenendo conto della attitudine alla contribuzione delle imprese, con l'obiettivo di stimolare la crescita economica e sociale dei territori interessati; in caso di opzione per la tassazione distrettuale unitaria, l'ammontare dovuto è determinato in cifra unica annuale per il distretto nel suo complesso;
- criteri generali per la determinazione di quanto dovuto in base al concordato vengono determinati dagli enti locali interessati previa consultazione delle categorie interessate e degli organismi rappresentativi dei distretti.

Attraverso il ripristino delle suddette disposizioni fiscali, al fine di far convergere la forma giuridica e la sostanza economica delle piattaforme industriali, vengono previsti due diversi gradi di aggregazione.

Il primo grado di aggregazione è quello del consolidamento fiscale secondo cui le società di capitali che fanno parte dei distretti territoriali e funzionali sono sostanzialmente equiparate a un gruppo di società e, in luogo del gruppo di imprese controllate, l'unità fiscale di riferimento è il distretto, che provvede agli adempimenti dichiarativi e di pagamento, sulla base della sommatoria dei redditi delle società partecipanti in modo da realizzare la compensazione infradistrettuale delle perdite fiscali, nonché di beneficiare di maggiori possibilità di deduzione degli interessi passivi.

Il secondo grado di aggregazione è rappresentato dalla tassazione unitaria, cui possono accedere anche le imprese non soggette all'imposta sul reddito delle società (IRES), con la conseguente affermazione della piattaforma industriale quale autonomo e unitario soggetto passivo delle imposte sui redditi e locali e con il ricorso al concordato preventivo triennale delle imposte dovute.

La stessa norma ripristina la possibilità per gli sportelli unici delle imprese di avvalersi delle strutture

tecnico-organizzative dei consorzi di sviluppo industriale di cui all'articolo 23 del D.Lgs. 112/98. Infine, la norma prevede che dall'attuazione della disciplina sui distretti e sulle reti di imprese e di catene di forniture non devono derivare oneri superiori a 10 milioni di euro per l'anno 2009 e a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2010 (norma integrata in corso di esame, vedi emendamento di cui sopra).

Con un'apposita disposizione sui controlli fiscali viene previsto che il controllo delle agevolazioni in materia di imposte di registro, ipotecarie e catastale, nonché sulle successioni e donazioni, fruite in sede di liquidazione o autoliquidazione dell'imposta principale, è eseguito prioritariamente (come specificato in corso di esame) in base a criteri selettivi approvati con atto del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, che tengono conto di specifiche analisi di rischio circa l'indebito utilizzo delle agevolazioni medesime. Al riguardo, viene inoltre previsto (comma 2), attraverso una disposizione aggiuntiva all'articolo 27 (in materia di accertamenti), comma 18, del DL 185/08, convertito dalla L.2/09 che è punito con la sanzione del duecento per cento della misura dei crediti compensati chiunque utilizza i crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute per un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun anno solare.

Inoltre, il decreto legge introduce una detrazione fiscale per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+ (vedi emendamento di cui sopra) a favore dei contribuenti che già fruiscono della detrazione del 36% di cui all'articolo 1 della L. 449/97, limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali e iniziati a partire dal 1° luglio 2008.

A fronte di spese sostenute dalla predetta data viene, pertanto, riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 20% delle ulteriori spese documentate, effettuate con le stesse modalità, sostenute dal 7 febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, per l'acquisto di mobili, elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+ suddetti, nonché di apparecchi televisivi e computer diretti all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione suddetta è cumulabile con quella del 20%, nel limite di spesa di 200 euro, prevista per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni di cui all'articolo 1, comma 353, della L. 296/06, come prorogata dall'articolo 1, comma 20, della L. 244/07.

La detrazione per l'acquisto di mobili viene calcolata su di un importo massimo complessivo delle spese non superiore a 10.000 euro e viene ripartita in cinque quote annuali di pari importo (norma modificata in corso di esame, vedi emendamento di cui sopra).

Altre norme del decreto legge riguardano gli incentivi al rinnovo del parco circolante e incentivi all'acquisto di veicoli ecologici anche commerciali, di massa fino a 3,5 tonnellate, nonché le misure di sostegno al finanziamento per il loro acquisto (norma integrata in corso di esame, vedi emendamento di cui sopra).

Il decreto legge, che scade il 12 aprile 2009, passa ora all'esame dell'Aula.